

%

2) l'art. 82, comma 3, delle N.A. dovrà essere armonizzato con il sopravvenuto art. 12, comma 5, della l.r. n. 2 del 03/02/2021 che, abrogando il comma 11 dell'art. 10 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16, ha cancellato, di fatto, il vincolo paesaggistico apposto dal legislatore siciliano sulle fasce di rispetto dei boschi;

3) vengano incluse nell'art. 45, comma 1, delle N.A. le pubbliche piazze, le vie, le strade e altri spazi urbani rientranti nell'ambito della perimetrazione di zona omogenea "A" (centro storico), in considerazione della loro qualificazione come "beni culturali", indipendentemente dall'adozione di una dichiarazione di interesse storico-artistico ai sensi degli articoli 12 e 13 del d.lgs. n. 42/2004;

4) vengano individuate, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. n. 42/2004, le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio, sia quello non soggetto a concessione individuale (come le attività ambulanti senza posteggio), che quello individuale soggetto a concessione di posteggio o di occupazione di suolo pubblico mediante dehors;

5) si ritiene utile per una migliore lettura del regime vincolistico del territorio comunale l'elaborazione di specifiche tavole di rappresentazione contenenti le delimitazioni, in scala adeguata (1:2000), dei vari vincoli esistenti con particolare riferimento alle aree archeologiche vincolate ed alle zone di interesse archeologico. Esigenza, peraltro, già avvertita dal legislatore con la disciplina di cui all'art. 28 della l.r. n. 19/2020 prevista per i nuovi strumenti urbanistici.

Il Dirigente dell'U.O. 2
(Piero Gurgone)



Il Soprintendente
(Angelo Di Franco)